

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 119**

---

**Anno 46**

**2 luglio 2015**

**N. 157**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 LUGLIO 2015, N. 802

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2015-2016**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 LUGLIO 2015, N. 802

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2015-2016**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

## Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19 *bis* nella parte in cui prevede:
  - che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
  - che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee

guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Richiamata la L.R. 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE", che, dando attuazione alla predetta Direttiva, stabilisce che la Giunta regionale autorizzi il prelievo venatorio in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute dalle singole Province circa l'esigenza di dare attuazione, nei rispettivi territori, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere dell'ISPRA;

Richiamati inoltre i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sono stati assegnati alle Province Euro 950.000,00 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo - dissuasorio;

Preso atto altresì che dalla documentazione pervenuta dalle Province, trattenuta agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-

venatorie la quantificazione dei danni accertati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (periodo 1 novembre - 31 ottobre) risulta riassunta nella seguente tabella:

#### DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	2010	2011	2012	2013	2014
DANNI (€)	1.929.581,22	2.271.946,22	2.041.360,52	1.357.429,65	1.495.334,40
DANNI DEROGHE (€)	489.319,43	492.342,54	430.431,41	461.606,50	489.660,64
DANNI DEROGHE (%)	25,36	21,67	21,09	34,01	32,75

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopraevidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica prelevabili in regime di deroga è notevolmente aumentata;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà (Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini) a limitare i danni alle produzioni agricole;
- che, tuttavia, nel 2014 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva, articolata per Provincia e per specie:

**ANNO 2014 – DANNI ACCERTATI DEROGHE - DATI IN €**

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	TOTALI
BOLOGNA	0,00	31.459,00	63.825,98	1.465,32	17.304,44	114.054,74
FERRARA	0,00	4.859,18	64.440,90	362,00	43.015,41	112.677,49
FORLI'-CESENA	6.009,11	24.765,80	0,00	1.836,21	4.678,55	37.289,67
MODENA	0,00	20.457,30	31.371,15	229,23	3.422,25	55.479,93
PARMA	0,00	20.136,00	0,00	0,00	650,00	20.786,00
PIACENZA	0,00	400,00	0,00	0,00	2.241,00	2.641,00
RAVENNA	1.085,00	14.553,00	23.783,00	2.928,00	1.789,00	44.138,00
REGGIO EMILIA	0,00	85.775,00	0,00	2.198,00	9.032,50	97.005,50
RIMINI	511,30	4.762,92	0,00	0,00	314,09	5.588,31
<b>TOTALI</b>	7.605,41	207.168,20	183.421,03	9.018,76	82.447,24	489.660,64

Acquisite agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie le seguenti note, trasmesse dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, come previsto al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 3/2007:

**ELENCO NOTE**

PROVINCIA	DATA	PROTOCOLLO
<b>Città Metropolitana Bologna</b>	9/4/2015	46360
<b>Ferrara</b>	10/4/2015	25219
<b>Forli-Cesena</b>	7/4/2015	33673
	10/4/2015	34933
<b>Modena</b>	13/4/2015	38519
<b>Parma</b>	8/4/2015	25430
<b>Ravenna</b>	13/4/2015	37280
<b>Reggio Emilia</b>	10/4/2015	20027
	13/4/2015	20310
<b>Rimini</b>	9/4/2015	11716
	24/4/2015	13777

### RICHIESTE CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITÀ	SOGGETTI
<b>STORNO</b>	2/9/2015-30/11/2015	1-9-31/10	Comuni di: Anzola, Argelato, Bologna, Castelmgliore, Castel San Pietro, Malalbergo, Medicina, Mordano, Pieve di Cento, San Lazzaro di Savena, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Zola Predosa	- Appostamento fisso e/o temporaneo - 20 capi/die - 200 capi/stagione - Senza uso di richiami vivi	- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b
		1/11-30/11	In tutto il territorio provinciale		
<b>PICCIONE</b>	1/10/2015-31/1/2016	In tutto il territorio provinciale		Appostamento fisso e/o vagante	- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b

### RICHIESTE PROVINCIA DI FERRARA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
<b>STORNO</b>	2/9/2015-31/10/2015	Argenta, Comacchio, Codigoro, Ferrara, più i comuni dei 4 anni antecedenti	- Appostamento fisso e/o temporaneo - 20 capi/die - 200 capi/stagione	- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Ferrara - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Ferrara - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b - Cacciatori che esercitano la caccia nei territori di Pre Parco del Delta del Po - Proprietari/conduttori di fondi interessati purché muniti di licenza di caccia in corso di validità
	1/11/2015-30/11/2015	In tutto il territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 m da frutteti e vigneti		- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Ferrara - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Ferrara - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b - Cacciatori che esercitano la caccia nei territori di Pre Parco del Delta del Po - Proprietari/conduttori di fondi interessati purché muniti di licenza di caccia in corso di validità
<b>PICCIONE</b>	1/10/2015-1/12/2015	Su tutto il territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 m da appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.	- Appostamento fisso e/o temporaneo - 20 capi/die - 200 capi/stagione	

### RICHIESTE PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
PICCIONE DI CITTÀ'		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
STORNO		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
PASSERI		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
TORTORA DAL COLLARE		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		



## RICHIESTE PROVINCIA DI MODENA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITA'	SOGGETTI
CORMORANO	1/10/2015-31/1/2016	Carpi, Finale Emilia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max 40 capi sui 73 totali (art. 19 bis e art. 19) corrispondente al 10% della popolazione censita dall'1 al 15 gennaio 2015</li> <li>- All'interno del perimetro delle aziende ittiche in cui c'è predazione nonostante il corretto impiego dei metodi ecologici, nonché in un intorno di 100 metri dagli stessi esclusivamente con munizioni atossiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Modena</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in AFV</li> </ul>
STORNO		Comprensori C1 C2	Nei comuni interessati sia da eventi di danneggiamento che da interventi di controllo		

<b>PICCIONE</b>	1/10/2015-31/1/2016	Comprensorio C1	<p>Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Sassuolo, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Soliera, Spilamberto, San Possidonio, San Prospero, Vignola</p>	<p>- Forma vagante in autunno - Appostamento temporaneo con uso di richiami</p>	
-----------------	---------------------	-----------------	--	---	--

### RICHIESTE PROVINCIA DI PARMA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITA'	SOGGETTI
<b>STORNO</b>	2/9/2015-30/11/2015	Comprensori Faunistici Omogenei di Pianura e di Collina	Busseto, Collecchio, Colomo, Felino, Fidenza, Fontanello, Fontevivo, Langhirano, Lesignano, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Zibello	Appostamento temporaneo senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nel raggio di 100 m da frutteti e vigneti, in presenza di frutto pendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacciatori iscritti agli ATC della provincia di Parma</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in AFV</li> </ul>

**RICHIESTE PROVINCIA DI RAVENNA**

<b>SPECIE</b>	<b>PERIODO</b>	<b>LUOGO</b>	<b>MODALITA'</b>	<b>SOGGETTI</b>
<b>STORNO</b>		Intero territorio provinciale tranne la porzione a sud la congiungente la strada comunale di S. Ruffillo e la strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena		
<b>PICCIONE</b>		Intero territorio provinciale tranne la porzione a sud la congiungente la strada comunale di S. Ruffillo e la strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena		

**RICHIESTE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
<b>STORNO</b>	2/9/2015-31/10/2015	Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Correggio, Fabbrico, Guafferi, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Illario d'Enza	- 40 capi/die - 400 capi/anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacciatori iscritti agli ACT della Provincia</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria</li> <li>- Cacciatori che esercitano la caccia in AFV</li> <li>- Cacciatori con forma di caccia b</li> </ul>

### RICHIESTE PROVINCIA DI RIMINI

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
<b>STORNO</b>		Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Casteldeci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegriddolfo, Montescudo, Morciano, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, , ad esclusione del territorio dell'area urbana costiera e delle altre aree in cui vige il divieto di caccia e nelle ZPS presenti nel territorio	Entro 200 m dalle coltivazioni danneggiate con l'impiego di richiami	
<b>PICCIONE</b>		Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Casteldeci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegriddolfo, Montescudo, Morciano, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, ad esclusione del territorio dell'area urbana costiera e delle altre aree in cui vige il divieto di caccia e nelle ZPS presenti nel territorio	Entro 200 m dalle coltivazioni danneggiate con l'impiego di richiami	

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha effettuato una attenta valutazione delle richieste provinciali, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i risultati raggiunti, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove si debba diminuire l'incidenza dei danni, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2010-2014:

**COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2010-2014)**

PROVINCE	DANNI DA	
	STORNO	PICCIONE
<b>CITTA' METROP. DI BOLOGNA</b>	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA	CAROTE, COLZA, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, RAVANELLO, SOIA, SORGO, VECCIA
<b>FERRARA</b>	CILIEGIE, FRAGOLE, FINOCCHIO, GIRASOLE, GRANO, MELE, PERE, PESCHE, RADICCHIO, SORGO, SUSINE, UVA	COLZA, GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, RADICCHIO, RISO, SOIA, SORGO
<b>FORLI'-CESENA</b>	CILIEGIE, FAGIOLINI, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MAIS, MELE, PERE, PESCHE, RAPE, PORTASEME, RAVANELLO, PORTASEME, SORGO, SUSINE, UVA	FAGIOLINI, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, ORZO, MAIS, PISELLI, PORTASEME, SORGO
<b>MODENA</b>	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MAIS, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA	ERBA MEDICA, FORAGGIO, GRANO, MAIS, RISO, SOIA, SORGO
<b>PARMA</b>	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA	BARBABIETOLA, GRANO, ORZO, MAIS, PISELLI, SOIA
<b>RAVENNA</b>	BARBABIETOLA, PORTASEME, CACHI, CILIEGIE, FRAGOLE, FICHI, GRANO, MAIS, MELE, OLIVE, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA	CICORIA, FARRO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SORGO
<b>REGGIO EMILIA</b>	CILIEGIE, MAIS, MELE, SORGO, UVA	FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, SOIA, SORGO
<b>RIMINI</b>	ALBICOCCHIE, CAVOLI, PORTASEME, CILIEGIE, FICHI, OLIVE, PESCHE, UVA	GIRASOLE, GRANO, PISELLI





**METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2010-2014)**

<b>SPECIE: STORNO – PICCIONE</b>	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastri olografici riflettenti</li> <li>- specchietti</li> <li>- reti di protezione</li> <li>- sagome di falco</li> <li>- palloni predator</li> <li>- sistemi vocali di allontanamento (distress call)</li> <li>- ultrasuoni</li> <li>- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)</li> <li>- radio costantemente accese</li> <li>- dissuasori ottici</li> <li>- copertura con reti similantigrandine</li> <li>- palloni ad elio</li> <li>- gabbie di cattura</li> <li>- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo</li> </ul>
Esiti:	<p>Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.</p>

**METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2010-2014)**

<b>SPECIE: CORMORANO PROV. DI MODENA</b>	
Luogo:	Allevamenti
Metodi:	<p>1) Riduzione della vulnerabilità delle prede Elementi di rifugio per i pesci; sviluppo vegetazione acquatica; modifiche alle modalità gestionali (stoccaggio di taglie "a rischio" in bacini di più facile protezione; adattamento del ciclo produttivo in funzione dei periodi di presenza del Cormorano)</p> <p>2) Dissuasione e/o allontanamento diretto Dissuasione acustica; dissuasione ottica</p> <p>3) Riduzione accessibilità delle prede Difesa con fili o reti a scacchiera</p> <p>4) Riduzione dell'attrattività del sito Protezione di mangiatoie ed altre strutture che possono facilitare la predazione; mantenimento di rive scoscese</p>
Esiti:	<p>1) Applicabili solo in alcune aziende, cioè dove non si pratica la cattura con il sistema della "tirata" a tutto fondo in quanto tali strutture dovrebbero venire rimosse ad ogni operazione, con costi troppo elevati. Inoltre la notevole estensione dei bacini richiederebbe, per una totale "copertura subacquea", un numero elevato di tali strutture e nuovamente elevati costi.</p> <p>2) Ampiamente inefficaci se non per limitatissimi periodi di tempo, passati i quali i cormorani mostrano totale assuefazione allo stimolo, in assenza di uno stimolo rafforzativo di reale fonte di pericolo.</p> <p>3) Efficaci ma con limiti applicativi per vasche di estensioni elevate (oltre 10.000 mq) su cui è impraticabile una corretta disposizione ed eventuale manutenzione dei fili; nella stagione invernale i fili appesantiti dal ghiaccio tendono a cadere in acqua vanificando ogni efficacia, anche in relazione alla notevole capacità adattativa del Cormorano che si è dimostrato capace di sfruttare ridotte finestre temporali di temporanea inefficacia dei fili fra una manutenzione e l'altra. Inoltre è stato rilevato un comportamento adattativo del Cormorano che riesce ad entrare nei bacini protetti dai fili correttamente disposti. Decisivo ma con limiti nella sua praticabilità, non sempre attuabile a causa di elevati costi di impianto se si considera una copertura totale in voliera o quantomeno la copertura di una superficie significativa dei bacini; nella stagione invernale le reti appesantite dal ghiaccio e dalla neve tendono a rompersi o a cadere in acqua vanificando ogni efficacia, in alcuni casi danneggiando gravemente gli stessi pali di sostegno; nel caso di vasche di estensioni elevate (oltre 10.000 mq), è impraticabile una corretta disposizione ed eventuale manutenzione delle reti.</p> <p>4) In uso ma efficaci solo per Nitticore e Ardeidi.</p>

**PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2010-2014)**

SPECIE/ANNI	2010	2011	2012	2013	2014
<b>STORNO</b>	17.217	22.696	25.422	31.947	22.193
<b>CORMORANO</b>	488	451	335	817	992
<b>PICCIONE (*)</b>	65.406	118.261	142.666	105.551	107.018
<b>TOTALI</b>	83.111	141.408	168.423	138.315	130.203

(\*) Piccione 2010, 2011: dati parziali

**PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2010-2014)**

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>STORNO</b>	149.890	68.982	94.765	68.583	53.512
<b>CORMORANO</b>	0	0	0	0	0
<b>PICCIONE</b>	0	0	0	20	10.661
<b>TOTALI</b>	149.890	68.982	94.765	68.603	64.173

Preso atto che, nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione della L.R. n. 3/2007, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga di specie selettivamente individuate, in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole e di allevamento, applicando la disciplina vigente;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di

dar corso a specifici piani di controllo individuando specie e tempi, luoghi, modalità e limiti per ciascuna Provincia e per la Città Metropolitana di Bologna;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, così come previsto dalla L.R. n. 3/2007 - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e, seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;


Considerato:

- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;
- che alcune Amministrazioni provinciali hanno sottolineato la necessità di superare la stretta delimitazione degli ambiti comunali interessati da danni individuando anche comuni limitrofi al fine di prevenire gli effetti negativi, verificatisi nei precedenti interventi, della comparsa di danni in tali territori;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;
- che soprattutto nella parte occidentale della regione i danni provocati dallo storno hanno raggiunto, nonostante

la messa in atto di specifici piani di controllo da parte delle Province, livelli che impongono il riproporsi di modalità di prelievo più incisive di quelle adottate nelle altre province che prevedono il coinvolgimento di un maggior numero di figure autorizzate al prelievo;


- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;
- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consiste nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie;
- che lo storno risulta essere la specie, dopo il cinghiale, maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta per ogni anno del periodo 2010-2014 l'incidenza dei danni provocati dalle 10 specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni riscontrato);

### DANNI PROVOCATI DALLE 10 SPECIE PIU' PROBLEMATICHE




- che comunque l'incidenza dei danni da storno sul totale dei danni negli ultimi cinque anni non è mai scesa sotto il 10%, come dimostra il grafico seguente:

### % DANNI DA STORNO SUL TOTALE DANNI (IN €)



**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**






**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**




**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI PARMA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA STORNO  
(PERIODO 2010-2014)**



Considerato altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio, sfruttando edifici rurali ed urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;



**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**




**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**




**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**




**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**



**PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA PICCIONE  
(PERIODO 2010-2014)**



Considerato infine :

- che per il cormorano in Italia, già da circa una decina di anni, si stimano tra i 55.000 ed i 60.000 individui svernanti, con una popolazione che può considerarsi assestata, ma che negli ultimi 25 anni ha visto un incremento di circa 20 volte e che, tra le aree maggiormente utilizzate dalla specie in svernamento, la Pianura Padana assume un ruolo molto importante, a livello nazionale;
- che i destini del cormorano e quello degli allevamenti ittici modenesi si sono incrociati inevitabilmente, comportando un inizio di conflitto, fino a quel momento sconosciuto al comparto della piscicoltura (rischio aziendale specifico nullo al momento dell'insediamento), impedendo di fatto la pianificazione degli insediamenti produttivi sia in termini di loro localizzazione che in termini di razionale configurazione strutturale ai fini della difesa dalle specie ittiofaghe;
- che dai dati riportati in tabella si evince una tendenza crescente nell'andamento della popolazione in provincia di Modena:

#### CENSIMENTI CORMORANI


	2010	2011	2012	2013	2014
<b>CENSIMENTI QUINDICINALI PRESSO ALLEVAMENTI ITTICI</b>	614	194	125	366	121 (dati parziali)
<b>CENSIMENTI AI DORMITORI</b>	n.d.	n.d.	542-558	774-781	696-771

- che negli anni gli allevatori hanno messo in opera sistemi di prevenzione e contemporaneamente, a supporto degli stessi, la Provincia di Modena ha definito linee guida di gestione dell'allevamento ittico finalizzate a diminuire il rischio dei danni causabili dalle specie ittiofaghe;



- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da cormorano negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, visualizzate nella cartina della provincia di Modena di seguito riportata, associata all'analisi degli allevamenti ittici danneggiati ed alla distribuzione temporale dei danni, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA CORMORANO  
(PERIODO 2010-2014)**



Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamati i contenuti dei citati documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011 nelle parti in cui si sottolinea che *lo storno in Italia è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento... e dove si valuta che lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica dove peraltro il prelievo venatorio è consentito;*

Richiamata inoltre la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004 che definisce il colombo o piccione torraio "Animale selvatico" in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata altresì la nota ISPRA prot. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato "Animale selvatico", si sottolinea:

- che il piccione sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti

riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

- che i piccioni possono rappresentare una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole;

Richiamata infine la pubblicazione "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di Tinarelli R., Giannella C, Melega L., anno 2010, ed in particolare quanto riportato sia per il cormorano, specie a stato conservazionistico sicuro, che per il marangone minore, la cui lista dei siti di importanza regionale è costituita per intero dai diversi settori del comprensorio lagunare comacchiese e dell'attigua area di Mandriole-Punta Alberete;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste provinciali e della Città Metropolitana di Bologna con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno e del piccione, nonché del cormorano limitatamente alla Provincia di Modena, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto tuttavia di limitare il prelievo, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie, alle seguenti condizioni:

- per lo storno:
  - numero dei soggetti prelevabili nel periodo autunnale del 2015 pari a:
    - BO 1.000 unità
    - FE 3.000 unità

FC 21.000 unità

MO 1.000 unità

PR 1.000 unità

RA 19.000 unità

RE 1.000 unità

RN 13.000 unità

per un prelievo complessivo regionale - di cui all'art. 19 bis della L. 157/92 - di 60.000 unità e un numero massimo giornaliero di 20 unità per operatore;

- interventi di controllo pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verifichino anche per l'anno in corso;
- abbattimenti solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivo - quest'ultimo per le sole province di Rimini e Ravenna - ed esclusivamente in presenza del frutto pendente, da appostamento fisso e temporaneo senza l'uso di qualsiasi tipo di richiamo;
- per il piccione, esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (100 metri dai confini) delle coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi o in presenza di stoppie nell'intero territorio provinciale, da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero o stagionale di 20 e 200 capi per operatore, ammettendo l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

Ritenuto, altresì, indispensabile, disciplinare i prelievi delle suddette specie, sia differenziandoli tra i territori provinciali sulla base delle caratteristiche produttive e dell'incidenza dei danni arrecati, anche integrando le valutazioni compiute a livello locale, sia articolandoli con modalità differenziate, al fine di ottimizzare i prelievi concentrandoli nei periodi in cui la

specie risulta più impattante, secondo quanto specificato nella presente deliberazione e negli allegati alla medesima;

Ritenuto infine, relativamente alla specie cormorano, di circoscrivere il prelievo agli allevamenti ittici della Provincia di Modena, dove lo stesso non risulta un fattore limitante per il marangone minore, sia relativamente al disturbo arrecato sia per gli abbattimenti accidentali provocati:

- esclusivamente all'interno e nel raggio di 100 metri dai bacini destinati agli allevamenti ittici, in cui siano in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione della produzione ittica ed in presenza di pesce, per un numero massimo stagionale per allevamento di 5 unità;
- esclusivamente con munizioni atossiche, facendo riferimento ai censimenti di cormorani ai dormitori (o negli allevamenti e tenuto conto di quanto evidenziato da D. E. Chamberlain, G. E. Austin, S. E. Newson, A. Johnston, N. H. K. Burton, *Licensed control does not reduce local Cormorant Phalacrocorax carbo population size in winter*, Journal of Ornithology, July 2013, Vol. 154 Issue 3, p. 739), che attestano come l'abbattimento selettivo non sia causa di un decremento della popolazione;

Ritenuto al contempo di non accogliere le richieste inoltrate dalle Province in ordine al prelievo di altre specie, quali più sopra dettagliatamente riportate per ciascuna Amministrazione per le ragioni e le motivazioni di seguito esposte:

- per quanto concerne i passerii, in relazione al forte declino di questa specie;
- per quanto concerne la tortora dal collare, sia per l'incidenza relativa in termini di danni, sia per l'opportunità di far ricorso ad eventuali interventi di controllo da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Richiamate le note con prot. 329151 e 32971 rispettivamente del 21 e 22 maggio 2015, con le quali la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2015/2016 è stata trasmessa alle Province ed alla Città

Metropolitana di Bologna, a tutte le associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 3 dell'art. 3 della predetta L.R. n. 3/2007 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti con protocolli PG/2015/355484 del 29 maggio 2015, PG/2015/365278 del 1°giugno 2015, PG/2015/375911 del 3 giugno 2015, PG/2015/384108 del 5 giugno 2015;

Dato atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, con nota prot. PG/2015/328633 del 21 maggio 2015, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito, al prot. PG/2015/421396 del 16 giugno 2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della citata L.R. n. 3/2007, il parere dell'ISPRA:

- favorevole al ricorso al prelievo - di cui all'art. 19 bis della L. 157/1992 - del piccione nel corso della prossima stagione venatoria 2015-2016;
- favorevole al ricorso al prelievo - di cui all'art. 19 bis della L. 157/1992 - dello storno nel corso della prossima stagione venatoria 2015-2016, seppure alle seguenti condizioni:
  - il numero dei soggetti complessivamente prelevabili nel periodo autunnale 2015 dovrebbe porsi intorno alle 45.000 unità, al lordo dei 5.000 capi già autorizzati per la Provincia di Reggio Emilia nell'ambito del piano di controllo; nelle restanti Province e nella Città Metropolitana di Bologna il prelievo dovrebbe essere così ripartito:

BO 2.000 unità

FE 3.000 unità

FC 12.000 unità

MO 2.000 unità

PR 2.000 unità

RA 10.000 unità

RN 8.000 unità;

- gli interventi di controllo dovrebbero essere pianificati esclusivamente nei Comuni in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verificano anche per l'anno in corso;
- per il periodo in cui si intende attuare la deroga (settembre-novembre) le uniche colture a rischio risulterebbero i vigneti, i frutteti a maturazione tardiva e l'ulivo, quest'ultimo per le sole Province di Rimini e Ravenna, pertanto gli abbattimenti dovrebbero avvenire solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di tali colture ed esclusivamente in presenza del frutto pendente;
- sfavorevole al ricorso al prelievo del cormorano - di cui all'art. 19 bis della L. 157/92 - perché ai fini di una valutazione si rende necessario disporre di:
  - a) una descrizione e stima dei danni economici comprendente una valutazione del livello di danno riferibile al normale rischio di impresa per ciascuna specifica realtà produttiva che lamenta il danno;
  - b) una descrizione e valutazione dei metodi di dissuasione non cruenta messi in atto in ciascuna realtà;
  - c) una valutazione dei costi di eventuali altri possibili metodi di dissuasione;
  - d) una descrizione della presenza del cormorano in termini di stime numeriche e andamenti nelle aree in cui viene lamentato il danno;
  - e) una localizzazione topografica delle aree di intervento;
  - f) una modalità di intervento;
  - g) un numero di capi che si intenda abbattere; concordate tra la Provincia di Modena e ISPRA;



Ritenuto pur in presenza delle informazioni richieste, che hanno permesso di individuare altre modalità di controllo della specie concordate tra la Provincia di Modena e ISPRA di non autorizzare il prelievo il cormorano, in considerazione del numero limitato di capi richiesti;

Ritenuto inoltre di adeguarsi alle indicazioni di ISPRA per il prelievo in deroga dello storno relativamente al prelievo complessivo regionale, fissando il tetto di 40.000 capi, in ragione dell'andamento dei prelievi nelle scorse annualità e della consistenza dei danni accertati, così suddivisi a livello provinciale:

BO 2.000

FE 3.000

FC 12.000

MO 2.000

PR 2.000

RA 10.000

RN 8.000,

mantenendo livelli alti laddove l'azione dei cacciatori si è dimostrata soddisfacente nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di contrastare il fenomeno dei danni alle colture;

Atteso tuttavia che a fronte del numero di soggetti complessivamente prelevabili pari a 40.000 capi individuato da ISPRA la distribuzione fra le diverse Amministrazioni provinciali raggiunge la soglia di 39.000 capi;

Rilevata l'opportunità di distribuire la quota residua tra i territori provinciali che rispetto alla scorsa annualità hanno avuto una decurtazione di rilievo in termini di capi autorizzati tenendo a riferimento come parametro la percentuale di taglio subita ed assegnando pertanto a Forlì-Cesena ulteriori 370 capi, a Ravenna ulteriori 410 capi e a Rimini ulteriori 220 capi;

Ritenuto inoltre di adeguarsi alle altre indicazioni di ISPRA per il prelievo in deroga dello storno, alcune delle quali già contenute nella proposta sottoposta a parere:

- individuando quali territori di applicazione della deroga i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2010-2014) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie;
- individuando, come colture a rischio di danno da storno, i vigneti, i frutteti a maturazione tardiva e l'ulivo, quest'ultimo solo nelle province di Rimini e Ravenna;
- prevedendo che gli abbattimenti debbano avvenire solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture individuate ed esclusivamente in presenza di frutto pendente;

Ritenuto altresì di non consentire l'uso dei richiami di qualsiasi tipo per l'esercizio del prelievo in deroga dello storno quali a titolo di esempio richiami vivi, in pelle e in plastica;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Richiamato il comma 3 dell'art. 3 della già citata Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE", che stabilisce che la Giunta regionale emani i provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed acquisito il parere dell'ISPRA;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia

di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

#### D e l i b e r a

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate, i prelievi di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 delle specie storno e piccione nella Città Metropolitana di Bologna e nelle Province individuate, nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di non consentire per la specie storno l'uso di richiami di qualsiasi tipo quali, a titolo di esempio, richiami vivi, in pelle e in plastica;
3. di consentire per il piccione l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche per storno e piccione;
5. di stabilire:
  - che gli operatori individuati per ogni Provincia e per la Città Metropolitana di Bologna devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST\*** o **PC\*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia;
  - che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare:
    - i totali degli storni prelevati al 30 settembre 2015 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 77 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 5 ottobre 2015. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna devono elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 10 ottobre 2015 alla Regione;
    - i totali degli storni prelevati dal 1° ottobre al 31 ottobre 2015 sulla scheda B riepilogativa prevista a pagina 77 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 5 novembre 2015. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna devono elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 10 novembre 2015 alla Regione;
  - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali degli storni e dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda C riepilogativa prevista a pagina 77 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata alla Provincia di residenza e alla Città Metropolitana di Bologna o agli uffici regionali che saranno individuati in esito al processo di riordino

istituzionale entro il termine ultimo del 31 marzo 2016;

- che le Province e la Città Metropolitana di Bologna o gli uffici regionali che saranno individuati in esito al processo di riordino istituzionale devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2016 alla Direzione regionale competente, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- 7. di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche;
- 8. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 novembre 2015;
- 9. di prevedere altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzate con il presente atto deliberativo su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
- 10. di dare atto infine che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
- 11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**

**SPECIE:** STORNO (*Sturnus vulgaris*)

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni a vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivo.

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. Non è ammesso l'uso di richiami di qualsiasi tipo.

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** nei giorni 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2015 qualora la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla terza domenica di settembre al 30 novembre 2015 nel rispetto dei limiti previsti dai calendari venatori provinciali.

**LIMITI QUANTITATIVI:** prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 40.000 capi.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri. Pertanto un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione; si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare

l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

**AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI:** gli operatori individuati per ogni Provincia e per la Città Metropolitana di Bologna devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST\*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia. Ai fini di monitoraggio ciascun operatore interessato dovrà compilare:

- al 30 settembre 2015, la scheda riepilogativa A posta a pagina 77 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti e inviarla entro il 5 ottobre 2015. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna devono elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 10 ottobre 2015 alla Regione;
- al 31 ottobre 2015, la scheda riepilogativa B posta a pagina 77 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti e inviarla entro il 5 novembre 2015. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna devono elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 10 novembre 2015 alla Regione;
- inoltre, ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa C posta a pagina 77 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero

periodo di prelievo ed inviarla alla Provincia di residenza, alla Città Metropolitana di Bologna o agli uffici regionali che saranno individuati in esito al processo di riordino istituzionale entro il termine ultimo del 31 marzo 2016 Il rendiconto complessivo dei capi abbattuti verrà trasmesso dalla Regione entro il 30 giugno 2016 alle autorità di cui all'art. 19 *bis* comma 6 della Legge n. 157/1992.



**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Zola Predosa sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 2.000 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Città Metropolitana di Bologna in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Città Metropolitana di Bologna in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI FERRARA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Tresigallo, Vigarano sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 3.000 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Ferrara in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 12.370 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Forlì-Cesena in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Forlì-Cesena in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI MODENA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Calstelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Guiglia, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 2.000 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** gli iscritti all'ATC della Provincia di Modena in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Modena in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI PARMA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Zibello sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 2.000 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** gli iscritti all'ATC della Provincia di Parma in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Parma in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

**PROVINCIA DI RAVENNA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivi ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 10.410 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Ravenna in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Ravenna in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI RIMINI**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mondaino, Morciano, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivi ed in presenza di frutto pendente.

**LIMITI QUANTITATIVI:** numero massimo stagionale provinciale di 8.220 capi.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Rimini in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**

**SPECIE:** PICCIONE (*Columba livia* forma domestica)

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni a cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi.

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. E' ammesso l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi).

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 gennaio 2016 nel rispetto dei limiti previsti dai calendari venatori provinciali.

**LIMITI QUANTITATIVI:** prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 20 e 200 capi per operatore.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra uomo ed il Colombide. I colombi costituiscono una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne confinanti determina a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti gli aspetti economici attribuiti al Colombo di città nel corso dell'anno 2014 su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, con buona probabilità, dati solo parziali non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, quelli imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi



di cura e di degenza. Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo, sia un metodo efficace ed accettabile; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

**AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI:** gli operatori individuati per ogni Provincia e per la Città Metropolitana di Bologna devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC\*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa C posta a pagina 77 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla alla Provincia di residenza e alla Città Metropolitana di Bologna o agli uffici regionali che saranno individuati in esito al processo di riordino istituzionale entro il termine ultimo del 31 marzo 2016. Il rendiconto complessivo dei capi abbattuti verrà trasmesso dalla Regione entro il 30 giugno 2016 alle autorità di cui all'art. 19 *bis* comma 6 della Legge n. 157/1992.

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio metropolitano sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Città Metropolitana di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Città Metropolitana di Bologna e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI FERRARA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Ferrara e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Forlì-Cesena e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI MODENA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Modena e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI PARMA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** gli iscritti agli ATC della Provincia di Parma, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Parma e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

**PROVINCIA DI RAVENNA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Ravenna e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** gli iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Reggio Emilia, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.



**PROVINCIA DI RIMINI**

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Rimini e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.